



Roma, 22 ottobre 2013

A tutti i segretari GAU
A tutti i Regionali
UIL RUA

OGGETTO: Requisiti contributivi "Fornero" – nuovo computo: periodi di prestazione "effettiva" di Lavoro – Penalizzazioni economiche.

Ci giungono da più parti richieste di chiarimento relativamente al calcolo del periodo utile per maturare i requisiti del diritto a pensione, nonché alle penalizzazioni conseguenti ai cambiamenti introdotti dalla legge Fornero.

E' necessario analizzare bene la questione, distinguendo la maturazione del requisito dal taglio economico.

Alcuni periodi di astensione dal lavoro hanno conservato la loro validità ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per avere accesso al pensionamento, ma a seconda dell'età anagrafica posseduta e dell'anno in cui si chiede il pensionamento possono incidere negativamente e produrre decurtazioni economiche sul trattamento di pensione.

Come noto, ad oggi l'età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia (indipendentemente da quanti anni si è lavorato) è pari ad anni 66 e 3 mesi; rispetto a questa data è possibile andare in pensione cosiddetta "anticipata" (vedi tabella allegata), acquisibile solo in base a requisiti di natura contributiva (41 o 42 anni come diremo dopo), che sono imprescindibili.

Il limite anagrafico per non incappare in penalizzazioni è 62 anni.

La legge Fornero introduce penalizzazioni economiche per chi intenda andare in pensione prima dei 62 anni, penalizzazioni che consistono nella riduzione di un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento (rispetto all'età minima di 62 anni). Tale percentuale annua viene ulteriormente elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. Es, a 58 anni si avrà una decurtazione di $(1+1+2+2=)$ 4 punti percentuali.

Ove si sia fruito durante l'attività lavorativa di periodi di assenza diversi da quelli citati dalla legge si rischia di incappare in decurtazioni economiche.

Si sta evidenziando infatti che alcuni periodi di astensione dal lavoro, che erano e rimangono utili ai fini del diritto all'accesso alla pensione "anticipata" (n.b.: "anticipata" rispetto all'età anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia, che si ricorda attualmente è pari ad anni 66 e 3 mesi; tale requisito si può raggiungere per anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica) possono essere tutti conteggiati, mentre altri invece no.

Dunque chi andrà in pensione di vecchiaia, ovvero per motivi anagrafici (ad oggi 66 anni e tre mesi ove si avessero almeno 20 anni di contributi), oppure in base all'applicazione delle norme cosiddette "pre - Fornero" non è interessato da queste problematiche; per gli altri lavoratori invece i requisiti contributivi, da possedere per l'accesso alla pensione, dovranno derivare dall'effettiva prestazione di lavoro, per non incorrere nelle decurtazioni economiche sopra citate.

In sintesi:

- Fino al 31 dicembre 2011, i requisiti contributivi riguardavano tutti i periodi, compresi i periodi coperti da contribuzione figurativa o periodi riscattati.
- Dopo la legge Fornero invece si è previsto un correttivo alla norma (art. 6 D.L. 29/12/11, n.216 convertito dalla L. 24/02/12, n. 14) per “favorire” quei dipendenti che vogliono andare in pensione avendo maturato i requisiti (41 anni e 1 mese se donna, 42 anni e 1 mese se uomo), per l’accesso alla pensione “anticipata” **entro il 2017**. Per costoro **non** scatteranno le decurtazioni economiche, ma in questo caso i periodi di contribuzione utili per arrivare ai 42 o 41 anni più gli aumenti aggiuntivi previsti per la speranza di vita, debbono derivare da prestazione effettiva di lavoro. Per chi andrà dal 2018 non ci saranno più le agevolazioni.

Le agevolazioni ci saranno quindi fino al 2017. E qui troviamo il nocciolo della questione.

In questa definizione di prestazione “effettiva” rientrano, dopo la legge Fornero, **solo** i periodi di *astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento di obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di CIG (cassa integrazione guadagni ordinaria)*. Le altre tipologie di assenza dal lavoro (es. congedi parentali, 104 per sé o per i familiari ecc...), non essendo citate espressamente nella legge, sono al momento ritenute “non utili” per evitare le decurtazioni, ovvero non utili ai fini del raggiungimento del requisito dei 41 (donne) o 42 (uomini) anni e 1 mese che consente di non incappare in decurtazioni.

In attesa che l’INPS ed il ministero del lavoro facciano chiarezza sulle altre tipologie di assenza dal lavoro (congedi parentali, 104 per sé o per i familiari), che rappresentano conquiste di tutela e sostegno di grande rilevanza sociale, è certo che **dal 2018** si potrà andare in pensione “anticipata” accettando decurtazioni economiche proporzionate al tempo mancante al compimento dei 62 anni di età; in questi casi però i **periodi contributivi comprenderanno anche quelli coperti da contribuzione figurativa o riscattati o comunque utili a pensione**.

Come evidente, la materia è molto delicata ed intricata. In assenza di adeguate informazioni si rischia di venire a conoscenza troppo tardi delle possibili decurtazioni economiche.

Consigliamo dunque a coloro che intendano fare domanda di pensionamento prima del raggiungimento dell’età anagrafica massima di farsi fare un calcolo preventivo presso i patronati ITAL, soprattutto nei casi in cui si sia fruito di 104 o – come per i genitori – di lunghi periodi di congedo parentale.

UIL RUA
La Segreteria Nazionale

Allegati:

- norme di riferimento
- Tabella requisiti al 2013 per accesso alla pensione anticipata



Norme di riferimento:

DI 6.12.2011 n. 201 art. 24 comma 10

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14

Art. 6 comma 2 quater

All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, **qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.**



**CONFRONTO CON I PARTECIPANTI SU CASI CONCRETI
RELATIVI ALLE PENSIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

REQUISITO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO (ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ ANAGRAFICA)			
Anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati - Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private - Lavoratrici autonome	Lavoratori dipendenti pubblici e privati - Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 *
2012	42 anni 1 mese	41 anni 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 e 7 mesi
2037	45 anni	44 anni	65 e 9 mesi
2038	45 anni	44 anni	65 e 9 mesi
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 e 11 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 e 11 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 e 1 mese
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 e 1 mese
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 e 3 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 e 3 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 e 5 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 e 5 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 e 7 mesi
2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 e 7 mesi
2049	46 anni	45 anni	66 e 9 mesi
2050	46 anni	45 anni	66 e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat. I requisiti riportati fino al 2015 sono già aggiornati; quelli dal 2016 sono stimati.

* Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del Pil nominale (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996).